

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune o in forma associata.

Il presente Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.242 del 04/04/2001 applicativo e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Il presente Regolamento integra e sostituisce ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2: Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche:

- Nidi d'infanzia;
- Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali domiciliari, mensa sociale, semiresidenziali e residenziali agli anziani e portatori di handicap;
- Assegni di maternità e nucleo familiare numeroso;
- Contributi economici in conto affitto;
- Contributi economici per indigenti (sotto qualsiasi forma siano erogati);
- Interventi diritto allo studio;
- Trasporto sociale.

Il presente regolamento verrà applicato in modo graduale, nel rispetto delle esigenze dei servizi, e potrà comunque essere esteso ad altre prestazioni sociali agevolate definite preventivamente dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso Ente Locale.

Articolo 3: Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento.

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- C) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130, si stabiliscono i seguenti criteri di selezione riguardo l'assunzione come unità di riferimento e conseguente composizione del nucleo familiare mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1e 2 del presente articolo ai fini della valutazione dell'I.S.E.E.:

- **Per i servizi all'infanzia e scolastici** (nidi d'infanzia, interventi diritto allo studio) , per i servizi rivolti ai portatori di handicap (centri di socializzazione, semiresidenziali, trasporto sociale, residenziali, servizi domiciliari) viene considerato il nucleo familiare estratto composto dai genitori, dai figli minori legittimi, naturali o adottivi o dai minori in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo e dagli altri figli legittimi, naturali o adottivi a carico IRPEF di alcuno dei due genitori.

- **Per i servizi territoriali residenziali per anziani e per adulti inabili** inseriti in R.S.A. ai fini della valutazione della situazione economica per la compartecipazione al costo del servizio il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio; rimane fermo che al pagamento della retta fanno fronte anche i parenti tenuti al mantenimento ex articolo 433 del Codice Civile nonché il donatario ex art.437 del Codice Civile.

Qualora l'utente solo senza coniuge o figli, sia proprietario di beni immobili o di altri beni di cui ne beneficerebbero mortis causa anche la categoria dei discendenti non ricompresi tra i tenuti agli alimenti, o questi si impegneranno a contribuire in proprio all'integrazione del costo retta, oppure, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere all'erede il pagamento dell'intera retta con diritto di rivalsa.

- **Per i servizi agli anziani domiciliari, trasporto sociale, mensa sociale** ai fini della valutazione della situazione economica per la compartecipazione al costo del servizio il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio

- **Per i servizi agli anziani semiresidenziali e centri diurni e per le contribuzioni economiche** (contributi economici in conto affitto e per indigenti), il nucleo familiare, ai fini della valutazione della situazione economica per la compartecipazione al costo del servizio, è composto dai componenti indicati al primo comma del presente articolo (famiglia anagrafica)

Articolo 4: Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene seguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente	1,00
2 componenti	1,57

3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 5: Definizione del reddito

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di EURO 5.164,57 o altra misura in EURO stabilita dalla legge. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Articolo 6: Valutazione delle prestazioni sociali agevolate

Le domande volte ad ottenere prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, vanno presentate sui modelli tipo di dichiarazione sostitutiva. Per ogni singola prestazione nella domanda il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni sociali agevolate o provvidenze economiche nell'anno finanziario di riferimento.

L'importo complessivo di tali prestazioni sociali agevolate o provvidenze economiche già concesse nello stesso anno finanziario, si somma al valore ISEE, che è utilizzato ai fini del calcolo della misura della prestazione agevolata.

Articolo 7: Definizione del patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

- Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di EURO 51.645,69 o altra misura in EURO stabilita dalla legge.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito a fini I.S.E.E..

- Il Patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n.221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione. Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto al milione di lire o suoi multipli (fino 500 Euro o suoi multipli o altra misura in EURO stabilita dalla legge).

. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari EURO 15.493,71 o altra misura in EURO stabilita dalla legge.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare considerato nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

Articolo 8: Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune.

Articolo 9: Assistenza alla compilazione

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

A tal fine l'amministrazione comunale è tenuta a prendere contatto con tutti i C.A.F. operanti sul proprio territorio, per instaurare con questi un rapporto convenzionale.

Tale rapporto dovrà regolamentare in particolare:

* l'impegno da parte del C.A.F. ad ottemperare a quanto previsto nel presente regolamento

* il compenso per tutti gli adempimenti relativi al calcolo e alla certificazione dell'I.S.E.E. previsti dal presente regolamento, a carico dei cittadini interessati e/o del bilancio comunale.

Tutti gli uffici comunali tenuti a richiedere la certificazione ISEE sono obbligati a comunicare ai cittadini interessati l'elenco di tutti i C.A.F. che hanno stipulato con l'amministrazione comunale la convenzione di cui ai commi precedenti.

Articolo 10: Attestazione I.S.E.E.

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune o il C.A.F. da questo delegato, rilascia un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E..

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione.

La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Gli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare decorrono dalla data di accoglimento della dichiarazione stessa.

Il Comune o il C.A.F. da questo delegato trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Articolo 11: Tipologia dei controlli

Al controllo delle dichiarazioni sostitutive contenenti dati e informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, correlate alla presentazione di domande tese ad ottenere prestazioni o servizi agevolati, si procederà secondo le modalità di seguito indicate:

a) Controlli a campione su una percentuale di domande pervenute ed attinenti al singolo servizio e/o prestazione agevolata - si procederà ad effettuare a campione nella misura del 5% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario. Per estrapolare il 5% delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime. La selezione verrà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni n domande, dove n è uguale al rapporto fra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato;

b) Controlli puntuali e mirati sulle singole domande - si procederà ad effettuare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- Palesemente inattendibili;
- Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo.
- Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12: Modalità di effettuazione dei controlli

L'Ufficio competente potrà richiedere la collaborazione dell'interessato ai fini della verifica della documentazione necessaria al controllo in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo (art. 10 co. 3° Reg. ISEE), rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso all'Amministrazione Comunale;

Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge, ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n.554/2000.

L'Amministrazione Comunale, singolarmente o in forma associata, può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 13: Modalità applicativa

Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi. L'applicazione delle norme sull'I.S.E.E. ai singoli servizi comunali è finalizzata a determinare, salvo i necessari arrotondamenti, rette personalizzate nei servizi a domanda individuale.

Articolo 14: Norme transitorie per la conversione in Euro

I valori in lire riportati dalla vigente normativa sono stati convertiti in EURO secondo il tasso di conversione fisso di Lire 1936,27 per 1 Euro dal 1 gennaio 2002, fatte salve le diverse modalità di conversione che successivamente a tale data verranno definite e i diversi importi in Euro definiti da specifiche norme in materia.

Articolo 15: Vigenza del regolamento

Il Presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.